



Consiglio Regionale
della Puglia

1.

LEGGE REGIONALE

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 concernente 'Organizzazione della funzione regionale di protezione civile'".



LEGGE REGIONALE

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 concernente 'Organizzazione della funzione regionale di protezione civile'".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

1. L'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 è così sostituito:

" 1. La Regione è componente del Servizio nazionale di protezione civile, istituito dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. La Regione organizza la funzione regionale di protezione civile avvalendosi delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e ne disciplina modi e forme di partecipazione.

3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in osservanza della vigente normativa statale in materia, assicura lo svolgimento delle attività di protezione civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

4. A tal fine, la Regione instaura un costante rapporto di



collaborazione e partecipazione con gli organi competenti dello Stato, con gli enti locali, con gli enti, organismi e associazioni operanti nell'ambito regionale in materia di protezione civile".

Art. 2

1. Il primo comma dell'art. 2 della l.r. 14/1988 è così modificato:

a) al primo alinea va anteposto il seguente alinea:

"- predisposizione e attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge 225/92;"

b) nel primo alinea, dopo le parole "piani di protezione civile", vanno inserite le parole "di concorso in emergenza";

c) nel secondo alinea, dopo le parole "territorio regionale" vanno inserite le parole "attraverso l'impiego del Sistema informativo regionale di protezione civile, gestito da personale del Settore,";

d) dopo il quarto alinea vanno aggiunti i seguenti alinea:

"- promozione dell'organizzazione di strutture comunali di protezione civile;
- promozione e realizzazione di iniziative volte all'informazione dei cittadini e degli operatori di protezione civile;
- rinvio pareri ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.p.r. 21 settembre 1994, n. 613".



Art. 3

1. Dopo l'art. 2 della l.r. 14/1988 sono inseriti i seguenti articoli 2/bis e 2/ter:

" Art. 2/bis

1. E' istituito il Comitato regionale di protezione civile quale organo consultivo permanente della Regione al fine di assicurare il coordinamento delle iniziative regionali con quelle di competenza di altri enti, amministrazioni e organismi operanti in materia di protezione civile.

2. Il Comitato è così composto:

- a) Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato, che lo presiede;
- b) Commissario di Governo o suo delegato;
- c) Prefetti delle province pugliesi o loro delegati;
- d) Comandante della Legione militare meridionale o suo delegato;
- e) Presidenti delle Amministrazioni provinciali o Assessori provinciali delegati;
- f) Presidente regionale dell'ANCI, o suo delegato, in rappresentanza dei Comuni della Puglia;
- g) Presidente regionale dell'UNCEM;
- h) Ispettore regionale dei Vigili del fuoco;
- i) responsabile regionale del Corpo forestale dello Stato;
- l) Presidente del Comitato regionale della Croce rossa italiana;
- m) rappresentante del CAI regionale;
- n) tre rappresentanti di organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel registro regionale;
- o) dirigente del Settore regionale di Protezione civile.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica cinque anni.

4. Ai lavori del Comitato possono essere chiamati a partecipare, per opportune consulenze, esperti individuati tra docenti universitari e liberi professionisti o rappresentanti di istituzioni scientifiche e di ricerca";



" Art. 2/ter

1. La Regione riconosce la funzione del volontariato di protezione civile quale libera espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo sociale in conformità con i principi stabiliti dalla legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 e dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. E' previsto l'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei seguenti campi di attività di interesse regionale:

- a) attività conoscitive volte allo studio del territorio e dell'ambiente, finalizzate alla individuazione dei fattori dei rischi esistenti e delle loro cause, compreso il censimento delle risorse umane e strumentali disponibili sul territorio regionale;
- b) attività previsionali e preventive volte alla predisposizione di misure atte a ridurre o eliminare i rischi attraverso il controllo, il monitoraggio del territorio e la elaborazione di specifici piani di intervento;
- c) attività formative e informative volte a sensibilizzare ed educare il cittadino anche attraverso la organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione sulle tematiche di interesse per la protezione civile.

3. L'impiego nelle attività di cui al precedente comma 2 da parte della Regione Puglia, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, iscritte nel Registro generale regionale, è regolato da convenzioni stipulate nei termini di cui all'art. 5 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11".

Art. 4

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge



fanno carico al cap. 0531040 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e del bilancio pluriennale 1995-1997".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott. Cosimo Convertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.
(sig. Alfonso Vigilante)



E' estratto del verbale della seduta dell'8.03.1995 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott. Cosimo Convertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.
(sig. Alfonso Vigilante)